

N/29/08



**PROCURA GENERALE DELLA REPUBBLICA
REGGIO CALABRIA**

N. 2/08 R. Imp.

13/10/08

IL PROCURATORE GENERALE

con il presente atto dichiara di proporre

APPELLO

avverso la sentenza del Tribunale di Palmi del 08/11/2007 N.1732/07, depositata il 27/11/07 ai sensi dell'art. 530 c.p.p.nell'ambito del procedimento n.4534/04 RGNR, nei confronti di:

- 1) MARCHIORELLO Dino Giovanni Maria, nato il 09/10/1924 a Cittadella (PD) residente a Rosa' (VI) Via Ca' Minotto n. 46 - assente già presente - Dif. Avv. Franco Antonelli di fiducia foro - di Padova;
- 2) CUNSOLO Domenico, nato il 30/09/1953 a Chiaravalle Centrale (CZ) residente a Milano Via Besana n. 4 - contumace - Dif. Avv. Carlo Gifli di fiducia - foro di Milano;
- 3) ORTOLAN Enzo, nato il 31/07/1941 a Venezia residente ad Artegna (UD) Via Chiamuzzacco n. 5/b - assente già presente - Dif. Avv. Francesco Napoli di fiducia - foro di Palmi;—

4) GERONZI Cesare, nato il 15/02/1935 a Marino (RM) ivi residente Via Vascarelle n. 16 - assente già presente - Dif. Avv. ti Francesco Vassali e Guido Calvi di fiducia - foro di Roma - (domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Francesco Vassali);

5) PIRROTTA Paolo Antonio, nato il 02/05/1947 a Messina residente a Reggio Calabria Via Spirito Santo n. 291 (domicilio eletto) - Dif. Avv. Abenavoli Aldo Raffaello di fiducia - foro di Reggio Calabria;

6) FALCONE Giuseppe, nato il 15/11/1946 a Messina ivi residente contrada Bucolico/Salice (domicilio eletto) - assente già presente - Dif. Avv. Barone Isabella di fiducia - foro di Messina;=

7) ABETE Luigi, nato il 17/02/1947 a Roma ivi residente Via Predestina n. 683 assente già presente - Dif. Avv. ti Vincenzo D'Ascola di fiducia - foro di Reggio Calabria - e Roberto Rampioni di fiducia - foro di Roma che elegge domicilio;

8) BRUNO Martino, nato il 04/09/1964 a Taranto ivi residente Via Palteja n. 556 - presente - Dif. Avv. ti Vincenzo D'Ascola di fiducia foro di Reggio Calabria - e Vincenzo Rampioni di fiducia - foro di Roma;

9) CATALANO Eduardo, nato il 05/11/1957 a Napoli residente a Catania Via Vittorio Emanuele II n. 201 p. 1° - presente -Dif. Avv. Luigi Cardone di fiducia - che elegge domicilio.

Tutti compiutamente generalizzati e assolti dai reati rispettivamente contestati, con la formula "per non aver commesso il fatto".

Premesso che con istanza depositata in data 5.01.2008 la costituita P.C. Antonino De Masi chiedeva l'impugnazione della citata sentenza del Tribunale di Palmi specificando e rappresentando quanto segue:

1. In relazione alla sentenza in oggetto, ci preme formulare una serie di considerazioni per offrire il migliore e più concreto contributo possibile al fine delle determinazioni che il P.M. dovrà assumere. La sentenza ritiene la sussistenza dei fatti di usura oggetto di processo (anche se in misura meno grave rispetto a quella correttamente esposta dalle difese e dai consulenti tecnici delle parti civili); conclude, però, nel senso che gli stessi non sarebbero riconducibili agli attuali imputati.

Tra le soluzioni possibili (alternative o congiunte) con riferimento al contenuto della sentenza: 1) la valutazione effettuata dalla sentenza è da ritenersi non condivisibile, ed allora deve essere proposto appello; 2) la valutazione effettuata dalla sentenza è da ritenersi condivisibile, ed allora deve esercitarsi l'azione penale nei confronti di altri organi responsabili delle banche; 3) la valutazione effettuata dalla sentenza deve ritenersi solo parzialmente condivisibile in quanto devono ritenersi responsabili sia gli attuali imputati, sia gli ulteriori organi delle banche, ed allora deve proporsi appello avverso la sentenza, avendo gli imputati commesso il fatto, ed esercitarsi l'azione penale nei confronti di tali ulteriori organi.

Si deve altresì, osservare che la sentenza in esame ritiene la sussistenza, anche, di altri fatti di reato, allo stato non contestati: tema, questo, di notevole importanza, sul quale ci soffermeremo più avanti. Emerge, pertanto, la necessità di procedere all'eventuale esercizio dell'azione penale nei confronti di eventuali ulteriori concorrenti nei fatti di reato contestati e di esperire l'azione penale per gli ulteriori fatti di reato di cui la sentenza ritiene la configurabilità, prima della maturazione dei termini di prescrizione.

2. Al fine della valutazione sul se proporre appello per quanto riguarda gli imputati che ricoprivano funzioni di vertice negli istituti bancari che hanno proceduto all'erogazione del credito con modalità ritenute illecite dalla sentenza, si deve osservare, innanzitutto, che il ruolo dagli stessi ricoperto non era soltanto simbolico.

Essi erano, oltre che legali rappresentanti dei suddetti istituti, anche componenti dei loro consigli di amministrazione. Pertanto, gli indirizzi in ottemperanza ai quali si procedeva all'erogazione del credito nei confronti della clientela (e quindi anche nei confronti del gruppo De Masi) erano ad essi riconducibili.

La riconducibilità causale (oggettiva) richiede che nella concatenazione di atti (generali e particolari) che ha condotta all'erogazione del credito vi sia un atto (individuale o collegiale) alla cui formazione abbia partecipato l'imputato (o che l'imputato, titolare di un obbligo giuridico di impedire l'evento, non abbia impedito).

La riconducibilità dolosa (soggettiva) richiede che il soggetto si rappresenti il contenuto dell'atto emesso, la sua natura e la sua collocazione procedimentale e la sua finalizzazione alla determinazione delle condizioni di erogazione del credito nei confronti della clientela. Non è necessario che il soggetto si rappresenti e conosca i singoli nominativi dei clienti nei cui confronti il credito sarà erogato. E' questo un principio strutturale dell'elemento soggettivo – dolo, indipendentemente dalle sue forme (ad es. dolo diretto e dolo eventuale) desumibile anche dalle disposizioni di cui agli artt. 82 e 60 c.p. (per quanto riguarda, ovviamente, il profilo di cosa si ponga come essenziale al fine dell'individuazione dell'oggetto del dolo).

Il ruolo ricoperto dai vertici imputati nel presente processo non era certamente simbolico. I soggetti imputati che ricoprivano tale ruolo di vertice sono nomi noti

del mondo dell'economia e della finanza e, quindi, perfettamente in condizione di rappresentarsi e di valutare il significato delle direttive e degli indirizzi dell'istituto amministrato (alla cui formazione hanno partecipato in posizione apicale), di effettuare le scelte organizzative e gestionali relative all'attività delle strutture burocratiche, di determinare e di incidere sulle scelte finanziarie dell'istituto.

Sia sul piano oggettivo sia su quello soggettivo costitutivi della responsabilità penale, che i suddetti vertici delle banche conoscessero specificamente i nominativi dei clienti degli istituti da loro amministrati e che tra gli stessi ci fosse il gruppo De Masi è del tutto irrilevante: è sufficiente, al fine della riferibilità oggettiva (causale) del fatto e della configurabilità dell'elemento soggettivo rilevante (dolo diretto o dolo eventuale), che gli indirizzi e le direttive in base ai quali i soggetti che avrebbero assunto la veste di clienti si sarebbero trovati (o avrebbero potuto trovarsi) ad essere usurati siano a loro riconducibili (in via di azione o di omissione) e siano da loro rappresentati e voluti.

Se un generale emettesse l'ordine di fucilare tutti quelli che al passaggio delle truppe non gridino "viva il re", egli risponderà in concorso con tutti i subordinati che eseguiranno tale ordine anche se, ovviamente, non abbia conoscenza dei singoli individui che, in concreto, non abbiano gridato "viva il re" e che vengano, pertanto fucilati in esecuzione di quell'ordine da lui originariamente emesso. Per verificare ulteriormente la riconducibilità oggettiva e soggettiva dei fatti contestati e ritenuti in sentenza potrebbe anche valutarsi l'opportunità che la Procura rapidamente espleti attività integrativa di indagine presso le banche interessate; indagine utile, comunque, ad identificare eventuali altri organi responsabili.

Non appare, poi, condivisibile la sentenza per quanto riguarda l'assoluzione dei funzionari dei vari istituti di credito interessati.

Non appare, infatti, esatto sostenere che ai funzionari era stata contestata soltanto una condotta omissiva. Sul punto la sentenza appare incorrere in un'erronea interpretazione dei capi di imputazione. La lettura dei capi di imputazione consente di verificare che ai funzionari è contestata sia una condotta attiva, sia una condotta (para) omissiva; la condotta attiva è contestata in concorso agli organi di vertice ed ai funzionari "tutti responsabili della statuizione e della successiva modificazione..."; la condotta (para) omissiva è riportata soltanto tra parentesi per i soli funzionari ("i quali potevano intervenire per riportare i tassi nelle soglie di legge"), e non è clidente della contestazione della condotta attiva che è imputata autonomamente da essa. Si usa l'espressione (para) omissiva perché, in realtà, tra parentesi non è riportata una condotta omissiva, volendosi fare riferimento anche in tale caso a ciò di cui la sentenza dà atto, e, cioè, alla partecipazione dei funzionari, con capacità di proposta, alla negoziazione dell'erogazione del credito ed alla determinazione delle sue condizioni anche per quanto riguarda i tassi. E' questa la capacità di intervento cui si fa riferimento tra parentesi nei capi d'imputazione: la negoziazione dei tassi con i clienti, in relazione alla quale i funzionari avevano ed hanno avuto capacità di intervento (sono intervenuti) e sulla cui scorta hanno sviluppato l'istruttoria e la proposta.

Non appare, pertanto, condivisibile la sentenza neanche nella parte in cui procede all'assoluzione dei funzionari, in quanto la contestazione dei reati in concorso è correttamente affettuata.

Non può, poi, non osservarsi che essendo stata l'applicazione dei tassi di usura originata anche dalla condotta dei funzionari (responsabili della "statuizione e della successiva modificazione...") si è incardinata in essi anche una posizione di garanzia (nascente dal fatto precedente di aver concorso nella situazione e modificazione) che li obbligava ad intervenire per rimuovere le conseguenze di una situazione di illiceità provocata con la propria precedente attività.

L'assoluzione dei funzionari con la formula per non aver commesso il fatto non appare pertanto condivisibile sotto alcun profilo.

3. Ritiene la sentenza in esame (pp. 9 e 10) la possibilità di configurare ulteriori capi di imputazione osservando che "è ugualmente indubbio che quegli episodi, sempre se provati, contribuirebbero a dimostrare in quale stato di debolezza e di soggezione i De Masi potrebbero essersi venuti a trovare nei loro rapporti con le banche; resta tuttavia il fatto che nessuna di tali vicende è stata presa in considerazione dalla Procura e posta a base di una qualche imputazione. In proposito occorre richiamare ad es. p.6 della sentenza, laddove, nel riportare le dichiarazioni di Arcidiaco è detto "sempre quella necessità fu alla base dell'accettazione di ulteriori pretese di talune banche, come ad es. il Monte dei Paschi di Siena, il quale pretese, a fronte della concessione di un'apertura di credito, la sottoscrizione di fondi comuni di sua emissione che ben presto si rilevarono un investimento disastroso tanto che accumularono in soli tre mesi una perdita del 30% del capitale sottoscritto". Commenta la sentenza, sempre a p. 9, prima di enunciare le succitate conclusioni: " nel corso della loro deposizione Antonino De Masi e Lorenzo Arcidiaco hanno più volte fatto cenno a comportamenti scorretti di alcuni

esponenti di talune delle banche con cui le aziende dell'omonimo gruppo hanno avuto rapporti: pretese di sottoscrizione di titoli poi rivelatisi investimenti disastrosi, indebite ingerenze in vendite di quote di aziende del gruppo tradottesi in un abbassamenti rilevante del prezzo spuntato, imposizione di erogazione di credito in misura superiore a quella necessaria e contestuale imposizione di sottoscrizione con il denaro prestato in eccesso di titoli subito acquisiti in garanzia e via discorrendo”.

Sul piano strutturale dei reati contestati, tali fatti, contrariamente a quanto sembra ritenere la sentenza, appaiono rilevanti rientrando nel concetto di “altri Vantaggi...”. Essi, comunque, sono tutti al fine dell'accertamento del dolo in capo agli organo bancari operanti, funzionando da fatti esterni in base ai quali è possibile sviluppare il sillogismo indiziario per individuarlo.

Tali fatti sono poi, come indica la sentenza, riconducibili ad altre fattispecie incriminatici: deve, ad es., verificarsi la possibilità di configurare la fattispecie di estorsione.

Particolare significato, anche in base alla sentenza in esame, in ordine alla valutazione dei fatti esaminati in sentenza ed alla valutazione della ricorrenza di ulteriori fattispecie incriminatici. Assume la comunicazione del 27-11-2006 (che si allega) del coordinatore della U.O.A. della Regione Calabria: “la denunciata sottoposizione a condizioni usurarie – (condizioni ritenute dalla sentenza in esame, n.d.r.) – ed alla conseguente erosione dei contributi ricevuti, fagocitati dai finanziamenti bancari, configura gravi ipotesi delittuose per le quali è doveroso ed inevitabile l'intervento della magistratura penale”.

In data 14.01.2008 a corredo della sua istanza il De Masi depositava la memoria dei suoi difensori datata 6.11.2007 che attesa la rilevanza delle questioni trattate si riporta integralmente:

PROCEDIMENTO PENALE N. 4534/04 R.G.N.R.

MEMORIA DIFENSIVA

Per :

► CHI.DEM. SRL – Società in Liquidazione (P. Iva 01013290802), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro tempore, Rag. Arcidiaco Lorenzo Domenico, nato il 12.3.1958, a Gioia Tauro (RC), corrente in Gioia Tauro (RC), alla via Messina, n. 1;

► DE MASI COSTRUZIONI SRL (P.I. 01453310805), in persona del legale rappresentante pro-tempore, sig. De Masi Antonino, nato il 10.10.1959, a Rizziconi (RC), corrente in Gioia Tauro (RC), alla via Sardegna n. 42;

► ZIN.CAL SRL (P.I. 01453330803), in persona del legale rappresentante pro-tempore, in forza di delibera assembleare del 20.6.2005, sig. Antonino De Masi, cod. fisc. DMSNNN59R10H359T), nato il 10.10.1959, a Rizziconi (RC), residente in Rizziconi (RC), alla via Provinciale, corrente in Gioia Tauro (RC), alla 1^ Zona Industriale, n. 7;

► RETIFICIO DE MASI SRL (P.I. 01453450809), in persona del liquidatore e legale rappresentante pro-tempore, sig. Antonino De Masi, nato il 10.10.1959, a Rizziconi (RC), corrente in Taurianova (RC), alla via XXIV Maggio, n. 64;

► DE MASI OFFICINE SAS, oggi DE MASI S.P.A. (P.I. 01503840801), in persona del legale rappresentante pro-tempore, Sig.ra De Masi Serafina, nata il 27.2.1965, a Rizziconi (RC), corrente in Rizziconi (RC), alla via Lepre, n. 67;

CONCLUDONO

chiedendo che sia dichiarata la responsabilità penale di tutti gli imputati e che gli stessi siano condannati alle pene previste e sancite dalla vigente normativa, oltre che al risarcimento di tutti i danni subiti dalle parti civili costituite, come da conclusioni che saranno depositata separatamente alla presente.

Il tutto con la condanna degli imputati, anche nella loro qualità, agli onorari e competenze di lite, con spese generali, cap e iva, da distrarre a favore dei procuratori antistatari.

Con la emissione di ogni altro e conseguente provvedimento di legge, anche il relazione alla richiesta di provvisionale.

Allegati gli atti richiamati in numero di 13, che risultano già prodotti in giudizio, con esclusione di quelli portanti i n. 1, 5 e 10, da considerarsi, comunque, parte integrante della presente come allegazione difensiva.

Con osservanza.

Lì, 6 novembre 2007.

Avv.

Antonio Tanza

Avv. Giacomo

Saccomanno

R A S S E G N A

a sostegno i seguenti motivi.

1) L'istanza proposta ai sensi dell'art.572 c.p.p. dalla costituita parte civile Antonino De Masi merita di essere coltivata, non soltanto per quanto prospettato nella

memoria sopra riportata e nell'istanza depositata il 5.01.2008, alle quali ci si riporta e che costituiscono parte integrante della presente impugnazione, ma soprattutto perché, per come sarà appresso evidenziato nei seguenti specifici motivi, la sentenza soffre di contraddizioni logiche, di carenza motivazionale e soprattutto è affetta da carenze istruttorie inaccettabili che meritano di essere colmate con specifiche richieste di riapertura dell'istruttoria dibattimentale:

1) Il dott. De Masi prestigioso imprenditore della Piana di Gioia Tauro con a capo un gruppo imprenditoriale solido ed esemplare, per come gli stessi giudici affermano nella sentenza (v. pag.4 e 5 della sentenza), ha affermato: "ho resistito alla mafia, non so se riuscirò a resistere alle banche". Alla Mafia a quanto pare ha effettivamente resistito, alle banche no! Nel quinquennio 1996-2001 il gruppo avvia diversi programmi di investimento ai sensi della legge n.488 del 1992, riuscendo così ad ottenere il finanziamento nella quasi totalità dei casi. Accade però che i consueti ritardi burocratici, la ostinata ed eroica resistenza al racket mafioso (la cui soverchiante potenza non abbisogna neppure di essere dimostrata ai Giudici del Tribunale di Palmi che quotidianamente sono chiamati a pronunciarsi nei vari maxi-processi intentati contro le circa quarantasette cosche che operano sul territorio), le incomprensioni con le banche (v. pag.6), il ricorso a ulteriore credito per fare fronte agli impegni presi e soprattutto le illegali operazioni bancarie imposte al Gruppo per accedere ad ulteriori fidi (con perdite del 30%, emblematico quanto accaduto con il Monte dei paschi di Siena – v.pag.6), i tassi usurari applicati nei periodi indicati dal perito d'ufficio Criscuolo, oggetto di contestazione negli articolati, completi e specifici capi di imputazione formulati dalla procura di Palmi, determinavano la crisi aziendale, con perdite immobiliari e addirittura di rami d'azienda, determinando così quello "stato di bisogno" che è uno dei requisiti essenziali per la configurazione del reato di usura 644 c.p.. Stato di bisogno che il Tribunale non si permette di sconfessare, come pure non si permette neppure di negare il

superamento illegale della soglia c.d. TGEM stabilita dalla Banca d'Italia, nonostante il dott. Criscuolo sia un funzionario dello stesso Istituto di diritto pubblico cui spetta la determinazione del limite di soglia. Siamo alle solite ? Chi sono i controllori e chi i controllati? Senza voler enfatizzare lo "status" del dott. Criscuolo, non vi è dubbio che la sua appartenenza autorevole e qualificata, non lo ha riparato da errori che sono stati evidenziati nel calcolo del superamento illegale dei tassi di interesse per "trimestri" dai consulenti di parte ed in particolare nella consulenza del C.T.P. Pollio. Errori su cui il Tribunale avrebbe dovuto, per un'esigenza di chiarezza, non essendo in discussione, ovviamente la correttezza del consulente d'ufficio, richiedere una ulteriore verifica con una consulenza collegiale, redatta da esperti per nulla ed in qualsiasi modo legati alla Banca d'Italia o a altri istituti pubblici o privati di controllo(es.UIC ecc.). La presa di posizione del CTU sull'applicazione delle circolari della Banca d'Italia per la determinazioni del c.d. TEGM infatti non è assolutamente appagante ed è revocata in dubbio dallo stesso Tribunale che ha riconosciuto che non poteva in esso non essere calcolato anche il c.d. CMS e tutti gli altri costi e spese aggiuntive. Sul punto pertanto si chiede la riapertura dell'istruttoria dibattimentale per l'espletamento di una perizia collegiale che alla luce della perizia d'ufficio del dott. Criscuolo e delle osservazioni critiche di tutti gli altri consulenti di parte effettui un nuovo calcolo dei tassi usurari applicati al Gruppo De Masi.

A sostegno di detta richiesta si riporta qui integralmente , anche per tutte le altre, la relazione del CTP Pollio che appare per molti aspetti la più persuasiva e convincente

:

Il CTP del Gruppo De Masi, reputando di avere sufficientemente e bene adempiuto all'incarico affidatogli, si rassegna con perfetta osservanza.

La presente perizia, consta di numero 116 (centosedici) pagine dattiloscritte in unica facciata e numero 6 (sei) allegati numerati dal n. 1 al n. 6.

Genova, 24 aprile 2007

De Masi

Pollio)

Il CTP del Gruppo

(Dott. Rag. Marcello

2) Il c.d. processo alle banche, che è stato discusso presso il Tribunale Penale di Palmi, non ha una valenza suggestiva, bensi storica e, contestualmente, sicuramente giuridica.

Sotto il primo aspetto, non può non ricordarsi che si tratta della prima sentenza in Italia con cui è stata riconosciuta ufficialmente l'usura perpetrata dalle banche nei confronti di propri clienti.

La decisione si appalesa, inevitabilmente, ancora più rilevante in quanto comprova che nel sud d'Italia gli Istituti di Credito utilizzano, sicuramente, un tasso superiore a quello praticato nel resto della Nazione, creando una situazione imprenditoriale difficile ed, a volte, insuperabile. E' un dato questo inconfessabile, ma ormai acclarato dalla sentenza che si impugna. Non si vuole certamente processare il "sistema", che non è compito dei Giudici, ma comprendere perché il sistema non ha funzionato e per colpa di chi.

Certamente quanto accertato dai giudici di Palmi è una disfunzione gravissima che certamente comporta un distacco pesantissimo tra il sud ed il resto dell'Europa, impedendo, di fatto, la possibilità di svolgere una corretta attività economica e prevedere il rilancio auspicato della imprenditoria sana del Sud.

D'altro canto, se una impresa del meridione ha un costo aggiuntivo, oltre quello imposto dalla criminalità organizzata, derivante da un tasso di interesse superiore, rispetto al resto d'Europa, di 7/8 punti in percentuale, è evidente la impossibilità di fare vera e corretta impresa.

I risultati scadenti e quasi fallimentari sono forse la prova più evidente che nessun imprenditore corretto può svolgere la propria attività nella Piana di Gioia Tauro e più in generale nel Meridione?.

Ma forse che nel contesto processuale acclarato dalle denunce del De Masi non si può insinuare la criminalità organizzata, con l'usura mafiosa, e, quindi, con l'occupazione delle imprese una volta decretato il fallimento di queste?

Nel caso specifico, il Gruppo De Masi, con oltre 50 anni di storia e con oltre 260 dipendenti, ha investito nell'area portuale di Gioia Tauro oltre 50 milioni di euro per diverse iniziative imprenditoriali, utilizzando la nota legge 488, oggi conosciuta ed alla ribalta delle cronache giudiziarie per le innumerevoli truffe portate avanti da imprenditori senza scrupoli, che hanno solo utilizzato i fondi pubblici per ricavi personali. La predetta legge, infatti, prevede che dopo la presentazione di un valido progetto, il Ministero, se esistono le condizioni richieste, concede il finanziamento a "fondo perduto", che può andare dal 50 al 90 % dell'investimento complessivo. La rimanente parte deve essere anticipata dall'imprenditore, con fondi e risorse proprie.

Al fine di ottenere il finanziamento a "fondo perduto", gli imprenditori, nelle varie richieste, indicano degli indici, validi per acquisire maggior punteggio nella graduatoria, ed, in particolar modo, al numero delle persone da occupare dopo l'avviamento dell'iniziativa.

L'istruttoria della pratica, da parte del Ministero, e' affidata ad istituti bancari che devono valutare la bontà del progetto e la esistenza delle condizioni richieste dal bando. In particolare, le banche devono anche accertare e certificare la consistenza patrimoniale degli imprenditori e la

loro capacita' patrimoniale per far fronte all'investimento spettante agli stessi (il De Masi certamente era affidato ed affidabile).

Nella maggior parte dei casi, le banche hanno eseguito, per come emerge, allo stato, dalle cronache giudiziarie, una istruttoria "leggera", certificando, a volte, la esistenza dell'elemento patrimoniale dell'imprenditore, senza che, invece, questo ne avesse i requisiti.

Tale situazione ha creato un evidente squilibrio nell'applicazione della legge che e' stata piu' volte aggirata e violata, con la complicita' dei soggetti che, invece, avrebbero dovuto garantire il controllo ed il rispetto di questa.

A ben vedere però questa non è assolutamente la storia criminogena che riguarda il Gruppo De Masi!

Ed ecco, allora, il totale fallimento del sistema di incentivazione e di finanziamento previsto, da tale legge, per lo sviluppo e la crescita della imprenditoria del sud.

La istruttoria "leggera" e la certificazione disinvolta rilasciata, a volte senza i requisiti necessari, dagli istituti di credito non e', sicuramente, una conseguenza della mancanza di professionalita', ma, piuttosto, del sistema di finanziamento, del quale, allo stato, sembrerebbe che si sono maggiormente avvantaggiate le banche operanti nello specifico settore. Questo è purtroppo ciò che emerge in modo sconvolgente dalla lettura della sentenza di Palmi.

Infatti, spesso e nella maggior parte dei casi, gli imprenditori non erano in possesso di proprie forze finanziarie per affrontare l'investimento, pur in presenza delle certificazioni bancarie, e, quindi, per portar avanti l'iniziativa, dopo l'inserimento in graduatoria e il riconoscimento del contributo, sono stati costretti a rivolgersi allo stesso istituto bancario per ottenere delle anticipazioni sul futuro finanziamento.

Tale operazione di pseudo "ingegneria bancaria", però, ha portato, nella maggior parte dei casi, ad una lievitazione consistente dei costi per

l'ottenimento delle anticipazioni. Infatti, le banche, approfittando della loro posizione dominante, hanno concesso il denaro con l'applicazione di spese ed interessi rilevanti.

L'imprenditore, dinanzi al pericolo di perdere il contributo ed, a volte, per la scarsa valenza professionale, ha sottoscritto qualsiasi contratto di prestito, non facendo caso ai costi e, comunque, pensando a delle erogazioni del contributo celeri e nei termini prefissati dalla legge.

Spesso, invece, e' successo che, dopo la esecuzione dei lavori e delle opere, gli stati di avanzamento per il pagamento delle somme anticipate dagli imprenditori (ma prestati dalle banche) sono state erogate con notevole ritardo. Questo è ciò che ha denunciato il De Masi e ciò e quello che ha riconosciuto il Tribunale.

Alla fine di tale percorso e' risultato che la maggior parte delle somme sono state incassate dalle banche, che si sono fatte rilasciare delle procure specifiche all'incasso, lasciando l'imprenditore senza liquidita' e senza la possibilita' di proseguire nell'iniziativa, con la produzione e la commercializzazione del prodotto.

Questo procedimento giudiziario, e ciò è innegabile, nascondersi dietro un dito non serve a nessuno, e tanto meno alla riaffermazione del diritto, della legalità ed alla riparazione dei diritti violati, ha aperto uno spaccato terribile di tale sistema, dimostrando, appunto, la fragilità di questo ed il fallimento di una normativa, sicuramente, inadeguata per le condizioni del territorio e degli imprenditori che hanno usufruito della stessa. Si condivide l'osservazione dei giudici che le riforme si fanno nella sede appropriata, ma è innegabile che proprio detto sistema ha consentito agli imputati di fare usura e mettere allo sbaraglio un intero gruppo imprenditoriale!

A questo, naturalmente, bisogna aggiungere coloro i quali hanno utilizzato il sistema per incamerare e truffare i fondi della legge 488, senza apportare alcuna innovazione o iniziativa imprenditoriale.

Forse che potrebbe negarsi da alcuno che un controllo serio ed adeguato avrebbe impedito a costoro ed alle banche di “*incassare*” delle importanti risorse per la crescita del sud di Italia. La totale assenza di cio’, a volte anche per la compartecipazione di alcuni soggetti all’operazione, hanno creato una dispersione di enormi risorse, senza alcuna seria e significativa iniziativa imprenditoriale²⁶.

Ebbene, la decisione emessa dal Tribunale di Palmi non lascia spazio ad ulteriori argomentazioni: nel meridione gli Istituti di Credito approfittano dello stato di debolezza del tessuto sociale, di quello economico, della classe politica e della quasi assenza delle istituzioni, per azionare quei meccanismi, a volte illegittimi spesso illeciti, che gli consentono di ricevere il massimo dei ricavi.

Forse che i bilanci riportati nella memoria prodotta allo stesso organo decidente non dimostrano che le banche sono le aziende che non hanno perdite, che hanno ricavi impressionanti, che potrebbero cambiare la vita di una nazione?

Bilanci con milioni di euro di ricavi che, nella maggior parte, sono gli interessi lucrati con le operazioni bancarie normali, ma che al Sud diventano “*diverse*” e riescono, per come denunciato e dimostrato, a triplicare i guadagni.

Una situazione, sicuramente, insostenibile che non può oltre essere ignorata sia dalla politica locale, che da quella nazionale ed europea, ma soprattutto dalla magistratura: consentire il depauperamento di tale territorio potrebbe vuol dire rafforzare la mafia e le illegalità diffuse.

Emerge, infatti, dall'esame dei processi in corso e dalla nuova strategia assunta dalla criminalità organizzata, che le banche potrebbero diventare un collaboratore fondamentale per l'acquisizione di patrimoni e per il riciclaggio di denari provenienti da operazioni illecite.

L'operazione è di semplice esplicazione e porta a risultati strabilianti per le organizzazioni mafiose: basta avere un funzionario compiacente e tutto fila liscio, con enormi profitti e con la celere "ripulitura" del denaro sporco.

In sostanza, le banche "strozzano" dapprima gli imprenditori (applicando tassi usurari e imponendo operazioni "spericolate", per come sopra evidenziato e specificato, e poi questi, nel momento in cui non hanno più la forza di affrontare la pesante situazione debitoria, vengono sottoposti alle istanze giudiziarie per il recupero delle somme dovute agli istituti di credito.

L'imprenditore, in questa situazione ha due sole vie di uscita: 1) chiudere la propria attività, con tutto quello che ne comporta; 2) accettare le offerte della criminalità organizzata, che vengono, spesso, sostenute da professionisti e persone al di sopra di ogni sospetto, diventare "cosa loro".

Il più delle volte si accetta questa seconda soluzione sia per la sua facilità di esecuzione e sia per evitare di perdere la "faccia" dinanzi a tutti coloro che vivono accanto allo stesso (famiglia, dipendenti, amici, conoscenti, autorità ecc.).Se non si pone una svolta a quanto accertato è inutile prendersela con gli imprenditori che pagano il "pizzo" o che aderiscono, loro malgrado alla costituzione dell'impresa a "partecipazione mafiosa".

Nel momento in cui, entra nella operazione il finanziatore "occulto", che con i propri denari comincia a sostenere l'imprenditore, pretendendo interessi sempre a tassi più alti lo Stato ha perso!

Se inevitabilmente poi si arriva al momento in cui l'azienda passa nelle mani del finanziatore che lascia al suo posto l'imprenditore "fantoccio", che deve seguire tutte le indicazioni e direttive dello stesso, l'economia illegale ha preso definitivamente il sopravvento, celandosi e confondendosi con quella legale.

Con tale semplice meccanismo, l'imprenditore non perde la sua "dignità", continua a svolgere il lavoro (anche se per conto terzi), magnifica la sua capacità professionale risultando l'azienda, improvvisamente, in attivo e con ricavi sostanziosi.

Dall'altra, il finanziatore, occulto o non, ripulisce il proprio denaro e lo immette sul mercato, senza possibilità di essere sanzionato dalla normativa oggi esistente.

Infatti, mai l'imprenditore andrà a riferire che l'azienda non è sua e che lui è solo un prestanome: si godrà, invece, il prestigio della sua nuova capacità professionale e dei rilevanti ricavi risultati dalla attività svolta.

Un meccanismo semplice che soddisfa pienamente gli interessi di entrambe le parti e soprattutto della Mafia!

E lo Stato può rimanere a guardare, incapace di trovare soluzioni per far rispettare la legge e tutelare i cittadini onesti? I processi, il controllo imparziale e doveroso della Magistratura serve a questo!

Dinanzi a queste semplici e sottili modalità di "ingegneria criminale", forse, non si potranno avere risposte concrete con gli attuali mezzi investigativi e normativi, essendo inadeguati alla evoluzione delle nuove strategie della criminalità organizzata, specialmente se l'azione investigativa non si arricchisce di moderne tecnologie e nuove modalità di indagini.

Ebbene, un sistema così devastante, se non viene bloccato o contrastato in qualche modo, consentirà alla criminalità organizzata di occupare tutte le aziende, di espandersi economicamente, riciclando il denaro sporco e creando imperi per arricchirsi e, comunque, per controllare totalmente il territorio.

Speriamo che l'Antistato che sta iniziando il percorso, se incontrastato non divenga esso stesso Stato!

Quando l'integrazione sarà completa non ci sarà più nessuna differenziazione tra lecito ed illecito, tra legalità ed illegalità, tra correttezza e

scorrettezza e, quindi, il territorio, i cittadini, la società saranno consegnati alla nuova generazione di “criminali con lo smoking”.

Una tale evenienza forse potrà scongiurarsi, grazie all’onestà ed al coraggio di imprenditori come il De Masi, sempre che le Istituzioni nazionali ed europee prendano atto del morbo e lo contrastino adeguatamente prima che l’intero apparato statale e sociale diventi simile alla patologia dallo stesso generata.

Il problema, infatti, non riguarda, certamente e solamente, il sud dell’Italia o questa nazione. La criminalità organizzata ed in particolare la ‘ndrangheta, ormai si è estesa in tutto il mondo, radicandosi in tutti gli Stati ed, in particolare, in quelli europei.

Una mancanza di attenzione o la sottovalutazione del problema porterebbe a risultati spaventosi e, nel tempo, forse non più aggredibili.

Il secondo aspetto, di natura squisitamente tecnica, potrebbe rappresentare una svolta nel sistema giudiziario per quanto riguarda l’azione bancaria.

Certamente, per come si dirà qui di seguito, il Tribunale è stato molto prudente, e ciò è comunque degno di considerazione e rispetto, ma di sicuro l’aver accertato l’esistenza del reato di usura nella vicenda del Gruppo De Masi, rappresenta una evoluzione dell’intero sistema ed il raggiungimento di un traguardo, veramente, unico e storico.

I punti della decisione che però non si possono condividere sono, certamente, quelli relativi alla individuazione delle responsabilità personali. Con riferimento a quella dei Presidenti dei Consigli di Amministrazione delle Società per Azioni della Banca Antonveneta, della Banca Nazionale del Lavoro e della Banca di Roma, il Tribunale si è limitato a recepire le affermazioni degli imputati, senza, però, approfondire l’accertamento sulle funzioni del Consiglio di Amministrazione e sulle decisioni che vengono assunte da questo. Si è troppo supinamente acquietato alle loro dichiarazioni, senza acquisire la prova documentale della “distinzione in settori” dei vari preposti e quindi ha